



Decreto Dirigenziale n. 120 del 19/12/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI PONTELANDOLFO (BN). CONCESSIONE D'USO PER L'ATTRAVERSAMENTO CON UNA PASSERELLA DEL TORRENTE LENTICELLA TRA LE PARTICELLE NN. 90 E 901 DEL FOGLIO N. 12. RICHIEDENTE: PERUGINI CARLO E DURANTE ANNAMARIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- b. che, con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000, è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
- c. che i Sigg. Perugini Carlo e Durante Annamaria, con Decreto Dirigenziale n. 2309 del 10/09/2001, sono stati autorizzati in "sanatoria", ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 ai soli fini idraulici, all'attraversamento del Torrente Lenticella con una passerella, alla località Gorgotella del Comune di Pontelandolfo (BN);
- d. che con istanza in data 11/10/2010, assunta al protocollo regionale al n. 827739 del 15/10/2010, i Sigg. Perugini Carlo e Durante Annamaria, hanno chiesto la concessione a titolo oneroso per l'attraversamento di che trattasi;
- e. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii., il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria prot. reg. n. 953266 del 15/12/2011, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. della nota prot. reg. n. 953336 del 15/12/2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che l'attraversamento richiesto non contrasta con le norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523, non interferendo in alcun modo sul regolare deflusso delle acque del Torrente Lenticella;
- b. che trattandosi di opere che impegnano stabilmente aree del demanio fluviale, le stesse sono soggette al rilascio di concessione d'uso a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone;
- c. che i Sigg. Perugini Carlo e Durante Annamaria risultano in regola con il pagamento del canone dovuto a tutto il 31/12/2011;
- d. che i richiedenti in data 11/10/2010, protocollo regionale n.827739 del 15/10/2010, hanno presentato autocertificazione in riferimento alla propria posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- e. che qualsiasi uso di un bene del demanio pubblico dello Stato è concesso per un periodo di tempo determinato, salvo rinnovo.

RITENUTO di dover formalizzare l'atto di concessione a favore dei Sigg. Perugini Carlo e Durante Annamaria;

VISTO:

- | | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| c.1. la L. | n. 2248 | del 20/03/1865 art. 378 allegato F; |
| c.2. il R.D. | n. 523 | del 25/7/1904; |
| c.3. la L.R. | n. 1 | del 26/01/1972; |
| c.4. la L.R. | n. 29 | del 14/05/1975; |
| c.5. il D.P.R. | n. 616 | del 24/07/1977 art. 89; |
| c.6. la L. | n. 241 | del 7/8/1990; |
| c.7. la L.R. | n. 11 | del 4/7/1991; |
| c.8. il D.Lgs. | n. 29 | del 3/02/1993; |
| c.9. la L. | n. 537 | del 24/12/1993; |
| c.10. la L. | n. 724 | del 23/12/1994; |
| c.11. la L. | n. 59 | del 15/03/1997; |
| c.12. il D.M. | n. 258 | del 02/03/1998; |
| c.13. il D.Lgs. | n. 112 | del 31/03/1998; |
| c.14. il D.Lgs. | n. 96 | del 30/03/1999; |
| c.15. la D.G.R. | n. 3466 | del 03/06/2000; |

- c.16. il DPCM del 12/10/2000;
- c.17. la D.G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- c.18. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 art. 4;
- c.19. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- c.20. la L.R. n. 24 del 29/12/2005 art. 4 comma 3;
- c.21. la L.R. n. 2 del 21/01/2010;
- c.22. la L.R. n. 5 del 15/03/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. Di rilasciare, a favore dei Sigg. Perugini Carlo nato a Pontelandolfo (BN) il 25/08/1952 C.F. **PRG CRL 52M25 G848W** e Durante Annamaria, nata a San Lorenzo Maggiore (BN) il 19/01/1957 C.F. **DRN NMR 57A59 H967I** (Concessionari), residenti alla C.da Piana di Lanna n. 31 di Pontelandolfo (BN), la Concessione d'uso dell'area demaniale, identificata catastalmente tra le Particelle 90 e 901 del Foglio n.12 del N.C.T. del Comune di Pontelandolfo (BN), impegnata dall'attraversamento dell'alveo del Torrente Lenticella con una passerella.
2. La concessione avrà la durata di **anni 6** (sei) con decorrenza dalla data di emissione del presente atto, e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno **6** (sei) mesi prima della scadenza alla Regione Campania - Settore del Genio Civile di Benevento.
3. Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle clausole e condizioni di seguito elencate:
 - 3.1. Non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva.
 - 3.2. La concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte dei concessionari.
 - 3.3. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati.
 - 3.4. I Concessionari, per l'occupazione dell'area demaniale, dovranno corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € **162,66** (euro centosessantadue/66) così distinto:
 - 3.4.1 canone annuo (aggiornato al 2011) pari ad € **147,87** (euro centoquarantasette/87).
 - 3.4.2 imposta regionale del 10% pari ad € **14,79** (euro quattordici/79).
 - 3.5. Il canone annuo è del tipo "**ricognitorio**" (art. 32 L. n. 724 del 23.12.1994); è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente; dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di **febbraio** di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. **1520**, specificando la causale del versamento "**Area 15 Settore 07 - Annualità di canone anticipato per attraversamento del Torrente Lenticella in agro del Comune di Pontelandolfo (BN)**", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale del versamento e il codice tariffa n. **1520**. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento.
 - 3.6. I Concessionari, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovranno costituire un deposito cauzionale, pari a n. **2** annualità del canone base riferito all'anno 2011 di € **295,74** (euro duecentonovantacinque/74). Detto importo va versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice di tariffa n. **1521**, specificando la causale di versamento "**Area 15 Settore 07 - Deposito Cauzionale per n. 1 attraversamento del Torrente Lenticella in agro del Comune di Pontelandolfo**

(BN)", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale del versamento e il codice tariffa n. **1521**. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento.

- 3.7. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e, a scadenza della concessione, sarà restituito, a richiesta dei concessionari, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto.
- 3.8. I Concessionari dovranno apporre in corrispondenza degli attraversamenti cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione.
- 3.9. Non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alle sponde ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico dei Concessionari.
- 3.10. E' vietato ogni destinazione delle aree oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita.
- 3.11. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione delle aree in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione.
- 3.12. Per eventuali ritardati pagamenti i Concessionari sono costituiti, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto.
- 3.13. La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.
- 3.14. La revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la consequenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura dei Concessionari in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese ai Concessionari (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F).
- 3.15. Tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico dei Concessionari.
- 3.16. La presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
- 3.17. La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo ai Concessionari di corrispondere le eventuali maggiorazioni.
- 3.18. I Concessionari sono gli unici responsabili, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione e sono tenuti ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta.
- 3.19. I Concessionari non possono imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, e sono tenuti a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrassero sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese.
- 3.20. Questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.
- 3.21. L'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che i Concessionari abbiano diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - 3.21.1 si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia.
 - 3.21.2 i Concessionari contravvengano alle disposizioni elencate nella presente concessione.
- 3.22. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia degli interessati, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai

- precedenti punti 3.3. e 3.5., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che dovranno mantenersi per tutta la durata della concessione.
- 3.23. Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano.
- 3.24. I Sigg. Perugini Carlo e Durante Annamaria eleggono il proprio domicilio alla C.da Piana di Lanna n. 31 di Pontelandolfo (BN), con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.
- 3.25. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
4. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
- 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
- 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
- 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
- 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
- 1.2.1. ai Sigg. Perugini Carlo e Durante Annamaria C.da Piana di Lanna n. 31 - 82027 Pontelandolfo (BN);
- 1.2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio